



**COMUNE DI SANTA GIUSTINA**  
Provincia di Belluno

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 14 DEL 23-06-2017

ORIGINALE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di Giugno, alle ore 20:00, presso la sede municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR	X	
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR	X		CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA	X		DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN		X			

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta la MANUELA BASSANI, Segretario Comunale.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

UDITI i seguenti interventi:

### **Il Consigliere Canal Fabio.**

Prima di votare vorrei fare un'osservazione, anche se dispiace sia assente l'Assessore di riferimento. Spiace sia assente a sei giorni della scadenza del termine per presentare le osservazioni per il nuovo progetto di centralina sul Veses. Speriamo sia solo una coincidenza di questa sera. Il tema è sempre quello. Noi siamo favorevoli a che il Regolamento di Polizia Rurale vada aggiornato e migliorato però qui è innegabile il fatto che si continua a perdere di vista e a non procedere sulla vera, reale e più complessa partita che è in atto in tante altre realtà comunali dove si è già lavorato e ci si è già portati avanti, che è la questione del Regolamento dei fitofarmaci. Qui non vorrei che si arrivasse alla scadenza naturale del mandato e non si fosse risolta questa problematica. Quindi invito tutti a riprendere in mano la questione e a lavorare anche su questo aspetto.

### **Il Sindaco Vigne Ennio.**

L'Assessore Minella è in ferie ed è una cosa che può succedere. L'anno scorso abbiamo fatto Consiglio e lei era in ferie. Sono cose fisiologiche, anche perché non è che la macchina comunale si ferma. Il termine per le osservazioni sulla centralina è martedì e ci incontreremo anche con lei sabato mattina. La novità è che è arrivata la convocazione per mercoledì per la presentazione e l'illustrazione del progetto a Venezia, quindi proprio il giorno dopo, e su questa cosa vi aggiornerò poi nelle comunicazioni. Sul regolamento, ma lo potrà dire meglio l'Assessore Minella nel prossimo Consiglio, con i Comuni contermini si è lavorato in questi mesi e si è arrivati ad una proposta di bozza. I Comuni coinvolti sono Santa Giustina, Cesiomaggiore, San Gregorio, Sedico e, se non sbaglio, anche Sospirolo. Quindi su questo siamo andati avanti, siamo pronti, e credo che entro Settembre potremo portare in Consiglio un testo condiviso per lo meno da questa parte della vallata.

### **Il Consigliere Canal Fabio.**

Mi fa piacere sapere queste novità da lei. Mi avrebbe fatto ugualmente piacere, visto che c'è un Gruppo di lavoro attivo sull'ambiente, che la materia fosse stata presentata quanto meno dicendo che "stiamo lavorando". Vista la materia secondo me andava quantomeno comunicata al Gruppo.

-----  
--

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio n. 51 del 27.10.2015 con cui è stato approvato il vigente Regolamento del Servizio di Polizia Rurale;

**PREMESSO** che nel periodo di prima applicazione del Regolamento sopra richiamato e per le ragioni di seguito indicate, è emersa la necessità di apportare al medesimo delle modifiche ai seguenti articoli: art. 8 "Pascolo sulle proprietà altrui", art. 12 "Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade" e art. 25 "Protezioni delle abitazioni - sfalcio";

**RICHIAMATO** l'art. 8 del Regolamento del Servizio di Polizia Rurale, il quale disciplina il pascolo sulla proprietà altrui disponendo il divieto di sosta e pascolo delle greggi in transumanza su tutto il territorio comunale;

**CONSIDERATO** che il pascolo vagante delle greggi è una pratica zootecnica diffusa sul territorio regionale, alla quale viene riconosciuto dal legislatore nazionale e regionale un ruolo importante di tutela del territorio e di preservazione di pratiche tradizionali, non intensive, di produzione zootecnica;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

**VISTO** in particolare il Titolo I del D.P.R. 320/1954 "Norme generali di polizia veterinaria Capo VIII - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante" artt. 41-44;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1002 del 5 giugno 2012 che, ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII/14590/p-C.1.b/278 del 11 maggio 2004, ha disciplinato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante nel territorio comunale, prevedendo che l'allevatore debba preventivamente comunicare all'Azienda ULSS di competenza (in sostituzione della comunicazione al Sindaco) i siti di transito delle greggi che si spostano per consentire il controllo e la sorveglianza da parte dei Servizi Veterinari ed assicurare nel contempo un'informazione tempestiva e corretta ai Sindaci dei Comuni interessati;

DATO ATTO che le disposizioni sopra richiamate disciplinano puntualmente le ipotesi di spostamento delle greggi per ragioni di pascolo vagante ed i relativi controlli da parte del servizio veterinario;

CONSIDERATO che la normativa nazionale e regionale che regola l'attività di pascolo vagante permette l'effettuazione di tale attività unicamente all'interno di terreni posti nella disponibilità materiale del proprietario/ conduttore di greggi pascolanti;

RITENUTO di modificare, rendendolo maggiormente conforme alla normativa vigente in materia, l'art. 8 del Regolamento in oggetto nella formulazione di seguito indicata:

**Art. 8 "Pascolo sulla proprietà altrui"**

*"I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti laddove applicabili.*

*Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.*

*Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.*

*Il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace in modo da impedirne la fuga, da non arrecare danno ai fondi finitimi, pericolo od intralcio alla viabilità o molestia ai cittadini.*

*Il pascolo di bestiame di qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato.*

*Non sono ammessi la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.*

*Il pascolo notturno è vietato su tutto il territorio comunale. È consentita la sosta notturna solamente nei fondi chiusi da recinzioni idonee ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.*

*Le greggi e le mandrie non possono passare la notte lungo le strade e nelle piazze.*

*E' consentito nel rispetto delle disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, il transito di mandrie e greggi lungo le strade, esclusivamente nelle ore diurne per brevi percorsi giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In caso di transito su pubblica via i conduttori di mandrie e di greggi devono provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.";*

RICHIAMATO l'art. 12 "Distanza degli alberi e delle siepi dalla strada" ove si prevede che "Le piantumazioni (siepi, arbusti e viti) prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio debbono distare dal ciglio esterno della carreggiata, non meno di ml. 1,00 e comunque non meno di 3.00 ml dall'asse stradale";

RITENUTO di modificare, al fine di garantire maggiormente la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, il predetto articolo 12 del regolamento in oggetto nella formulazione di seguito indicata:

**Art. 12 Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade**

*Le piantumazioni (siepi, arbusti, viti e alberi di non alto fusto) prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio debbono distare dal ciglio esterno della carreggiata, non meno di ml. 1,00 e comunque non meno di ml 3,00 dall'asse stradale. Tali piantumazioni potranno avere un'altezza massima di 1,00 m se poste a 1,00 m dal confine stradale e qualsiasi altezza se posizionate a 3,00 m di distanza.*

*In prossimità di incroci e curve, è vietata qualsiasi piantumazione di altezza superiore a 1,00 m, misurata dalla superficie stradale, se posta ad una distanza inferiore di 1,00 m dal ciglio stradale. E' fatto obbligo chiedere il parere di competenza all'Ufficio di Polizia Locale che, per esigenze dettate da problemi di visibilità e sicurezza, potrà imporre anche distanze maggiori da quelle succitate.*

*Le distanze anzidette non si devono osservare qualora sul confine di proprietà esista un muro/recinzione, proprio o comune, purché le piantumazioni distino dal muro/recinzione almeno 0,50 m dal bordo interno del*

muro/recinzione. Tali piantumazioni dovranno avere un'altezza massima di 1,50 m dal piano viabile.

**Le distanze sopradette sono misurate tra il ciglio stradale e il bordo esterno della chioma.**

Tutte le piantumazioni prospettanti rogge, canali ecc. debbono distare dal ciglio non meno di 1,00 m.

Le suddette distanze sono da considerarsi valide anche nel caso in cui i privati cittadini procedano alla ripiantumazione di siepi già esistenti con la medesima essenza arborea-arbustiva o con altra specie vegetale.

All'interno dei centri abitati è proibito piantare alberi ad alto fusto ad una distanza minore di 3.00 m misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale.

Al di fuori dei centri abitati è proibito piantare alberi a una distanza minore di 6,00 m misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, come previsto dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 artt. 26 e 27.

Le piantagioni devono essere realizzate con tutte le cautele possibili onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada, causando il ribaltamento delle piante. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi e gli alberi in modo che rami e radici non invadano la carreggiata stradale e non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio pedonale e veicolare. In particolare gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a 5,00 m, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,50 m.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le aree pubbliche, le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di pubblico passaggio compresi sentieri e/o percorsi a valenza paesaggistica.

In caso di inadempienza con ordinanza è stabilito l'abbattimento o la potatura di alberi e/o siepi che rechino danno o limitino l'uso delle strade comunali o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e per le cose. In caso di inadempimento provvede il Comune ponendo le spese a carico dei proprietari inadempienti; si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni di legge.

**RICHIAMATO** infine l'art. 25 – Protezione delle abitazioni – sfalcio del vigente Regolamento di Polizia Rurale ove si prevede "I proprietari di terreni inerbiti siti nei centri abitati (stabiliti con delibera di G.M. n. 93 del 07.03.1994) e a distanza inferiore a 200 m dal limite esterno dei centri medesimi, sono tenuti a eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:

- primo sfalcio entro il 30 giugno;
- secondo sfalcio entro il 15 settembre;

E' fatto altresì obbligo di almeno due sfalci annui, con la medesima tempistica soprariportata, dei terreni inerbiti al di fuori dai centri abitati, posti a distanza inferiore a 100 m dalle case stabilmente abitate";

**RITENUTO** di inserire nel dispositivo dell'art. 25 sopra richiamato la seguente precisazione: "Il proprietario, il conduttore o l'affittuario del fondo deve provvedere allo sfalcio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione.

Laddove se ne presenti la necessità e in tutti i casi in cui l'incuria possa arrecare pericolo alla sicurezza, alla salute ed all'igiene pubblica, il Sindaco potrà emenare gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. In caso di inottemperanza alle disposizioni impartite dal Sindaco il Comune di Santa Giustina provvederà, tramite proprio personale o ditte incaricate, ad accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando, ai proprietari, le relative spese sostenute.";

**RICHIAMATO** l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii, il quale prevede che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, possa adottare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni;

**RICHIAMATO** l'articolo 4 dello Statuto Comunale che, testualmente, recita:

"1. I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di Legge e secondo i principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'articolo 42;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

Di APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, la modifica all'art. 8 del Regolamento del servizio di Polizia Rurale nel testo di seguito indicato:

##### **Art. 8 "Pascolo sulla proprietà altrui"**

*"I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti laddove applicabili.*

*Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.*

*Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.*

*Il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace in modo da impedirne la fuga, da non arrecare danno ai fondi finitimi, pericolo od intralcio alla viabilità o molestia ai cittadini.*

*Il pascolo di bestiame di qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato.*

*Non sono ammessi la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.*

*Il pascolo notturno è vietato su tutto il territorio comunale. È consentita la sosta notturna solamente nei fondi chiusi da recinzioni idonee ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.*

*Le greggi e le mandrie non possono passare la notte lungo le strade e nelle piazze.*

*E' consentito nel rispetto delle disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, il transito di mandrie e greggi lungo le strade, esclusivamente nelle ore diurne per brevi percorsi giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In caso di transito su pubblica via i conduttori di mandrie e di greggi devono provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.";*

DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, la modifica all'art. 12 del Regolamento del Servizio di Polizia Rurale nel testo di seguito indicato:

##### **Art. 12 Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade**

*Le piantumazioni (siepi, arbusti, viti e alberi di non alto fusto) prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio debbono distare dal ciglio esterno della carreggiata, non meno di ml. 1,00 e comunque non meno di ml 3,00 dall'asse stradale. Tali piantumazioni potranno avere un'altezza massima di 1,00 m se poste a 1,00 m dal confine stradale e qualsiasi altezza se posizionate a 3,00 m di distanza.*

*In prossimità di incroci e curve, è vietata qualsiasi piantumazione di altezza superiore a 1,00 m, misurata dalla superficie stradale, se posta ad una distanza inferiore di 1,00 m dal ciglio stradale. E' fatto obbligo chiedere il parere di competenza all'Ufficio di Polizia Locale che, per esigenze dettate da problemi di visibilità e sicurezza, potrà imporre anche distanze maggiori da quelle succitate.*

*Le distanze anzidette non si devono osservare qualora sul confine di proprietà esista un muro/recinzione, proprio o comune, purché le piantumazioni distino dal muro/recinzione almeno 0,50 m dal bordo interno del muro/recinzione. Tali piantumazioni dovranno avere un'altezza massima di 1,50 m dal piano viabile.*

*Le distanze sopradette sono misurate tra il ciglio stradale e il bordo esterno della chioma.*

*Tutte le piantumazioni prospettanti rogge, canali ecc. debbono distare dal ciglio non meno di 1,00 m.*

*Le suddette distanze sono da considerarsi valide anche nel caso in cui i privati cittadini procedano alla ripiantumazione di siepi già esistenti con la medesima essenza arborea-arbustiva o con altra specie vegetale.*

All'interno dei centri abitati è proibito piantare alberi ad alto fusto ad una distanza minore di 3.00 m misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale.

Al di fuori dei centri abitati è proibito piantare alberi a una distanza minore di 6,00 m misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, come previsto dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 artt. 26 e 27.

Le piantagioni devono essere realizzate con tutte le cautele possibili onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada, causando il ribaltamento delle piante.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi e gli alberi in modo che rami e radici non invadano la carreggiata stradale e non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio pedonale e veicolare. In particolare gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a 5,00 m, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,50 m.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le aree pubbliche, le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di pubblico passaggio compresi sentieri e/o percorsi a valenza paesaggistica.

In caso di inadempienza con ordinanza è stabilito l'abbattimento o la potatura di alberi e/o siepi che rechino danno o limitino l'uso delle strade comunali o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e per le cose. In caso di inadempimento provvede il Comune ponendo le spese a carico dei proprietari inadempienti; si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni di legge.

DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, la modifica all'art. 25 del Regolamento del Servizio di Polizia Rurale nel testo di seguito indicato:

#### **Art. 25 – Protezione delle abitazioni – sfalcio.**

"I proprietari di terreni inerbiti siti nei centri abitati (stabiliti con delibera di G.M. n. 93 del 07.03.1994) e a distanza inferiore a 200 m dal limite esterno dei centri medesimi, sono tenuti a eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:

- primo sfalcio entro il 30 giugno;
- secondo sfalcio entro il 15 settembre;

E' fatto altresì obbligo di almeno due sfalci annui, con la medesima tempistica soprariportata, dei terreni inerbiti al di fuori dai centri abitati, posti a distanza inferiore a 100 m dalle case stabilmente abitate.

**Il proprietario, il conduttore o l'affittuario del fondo deve provvedere allo sfalcio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione.**

Laddove se ne presenti la necessità e in tutti i casi in cui l'incuria possa arrecare pericolo alla sicurezza, alla salute ed all'igiene pubblica, il Sindaco potrà emanare gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.. In caso di inottemperanza sarà data possibilità al Comune di Santa Giustina, tramite proprio personale o ditte incaricate, ad accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando, ai proprietari, le relative spese sostenute.";

Di DARE ATTO CHE restano ferme le altre norme di cui al Regolamento del Servizio di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio n. 51 del 27.10.2015 in premessa richiamato;

DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento del Servizio di Polizia Rurale entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione che le approva.

Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ENNIO VIGNE*

IL SEGRETARIO  
*MANUELA BASSANI*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.**



**COMUNE DI SANTA GIUSTINA**  
Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 20-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*TREMONTI LILLI*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 31 del 20-04-2017